



ISTRUZIONI OPERATIVE

La convenzione una volta compilata dovrà essere obbligatoriamente firmata con firma digitale e trasmessa al seguente indirizzo giovanni.larosa@uniroma2.it – Attenzione Direzione II, Divisione I, Ripartizione III “Scuola di Dottorato” – Dott. Giovanni La Rosa –

Una volta ricevuta si provvederà a farla firmare digitalmente dal Rettore e a farla trasmettere all’indirizzo da cui è pervenuta.

Non saranno prese in considerazione convenzioni inoltrate o firmate in altra forma.

La convenzione non potrà essere modificata autonomamente per nessun motivo. Qualsiasi proposta di modifica dovrà preventivamente pervenire all’ufficio che dovrà approvarla. **Le convenzioni pervenute con modifiche non certificate non saranno firmate e verranno rimandate indietro.**

Se la convenzione prevede un programma di ricerca specifico per la borsa o le borse finanziate dovrà essere dettagliato come allegato alla convenzione stessa e firmato oltre che dal rappresentante legale anche dal Coordinatore del Corso di dottorato che dovrà dichiarare la disponibilità a svolgere il predetto programma di ricerca con il dottorando.



CONVENZIONE PER IL CONSORZIO CON IMPRESE/SOCIETA' PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA E SCIENZE FILOSOFICO-SOCIALI PER IL 38° CICLO, D. M. 351/2022

TRA

L'Università di Roma Tor Vergata (di seguito denominata “**Università**”), con sede legale in Via Cracovia n.50 - 00133 Roma, C.F 80213750583, P.IVA n. 02133971008, rappresentato dal Rettore prof. Nathan Leviaidi Ghiron

E

L'Istituto storico italiano per il medio evo (di seguito denominato “**Ente**”), con sede legale in piazza dell'Orologio, 4, 00186 Roma C.F. 80132790587 e P.I. 13506251001, rappresentato dal prof. Umberto Longo, indirizzo pec segreteria@pec.isime.it debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione

PREMESSO

- Che il D.M. n. 351/22 del 9 aprile 2022 ha attribuito alle Università, per l'anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” - Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” e Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”, di 2500 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023
 - a. € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) a valere sulle risorse previste dal PNRR nell’ambito della Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) – Componente 1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università”), Investimento 3.4. (“Didattica e competenze universitarie avanzate”) di cui € 30.000.000,00 (trentamila/00) sono specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato;
 - b. € 432.000.000,00 (quattrocentotrentaduemilioni/00) a valere sulle risorse previste dal PNRR nell’ambito della Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) – Componente 1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università”), Investimento 4.1 (“Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”).



- le borse finanziate con le suddette risorse prevedono un periodo di studio e ricerca in imprese, pubbliche amministrazioni o centri di ricerca, inclusi musei, istituti del Ministero della Cultura, archivi, biblioteche come indicato nel DM 351/2022, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi;
- che l'Università ha attivato il corso di Dottorato di Ricerca in Storia e Scienze filosofico-sociali;
- che l'Ente è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di Ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di Ricerca di cui sopra;
- che l'Ente è disponibile ad accogliere nelle proprie strutture alcuni dottorandi per attività di ricerca;
- che l'Ente provvederà a garantire periodi di studio e ricerca per sei (6) mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 -Premessa

L'Università sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in Storia e Scienze filosofico-sociali si impegna ad attivare il Dottorato di ricerca suddetto e che l'Ente metterà a disposizione le proprie strutture per l'attività di ricerca dei dottorandi.

ART. 2 – Svolgimento attività e supervisione

Il conferimento della borsa di studio oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro né con l'Università, né con l'Ente né a valutazioni ai fini di progressione di carriera giuridica e/o economica.

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti concordano altresì che:
 - a) Limitatamente alla valutazione del candidato/della candidata che concorre per la borsa a tematica vincolata citata nelle Premesse, la commissione per l'ammissione al Corso di Dottorato sarà integrata da un rappresentante dell'Ente, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca della borsa finanziata dalla presente Convenzione, individuato congiuntamente dall'Ente e dall'Università.
 - b) La Commissione per l'esame finale, ai fini del conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, del dottorando/della dottoranda cui sarà assegnata la borsa citata nelle Premesse, comprenderà anche un rappresentante dell'Ente, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca, individuato congiuntamente dall'Ente e dall'Università.
 - c) Il Collegio dei Docenti è nominato dall'Università ed è composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Al Collegio dei Docenti potrà partecipare un esperto dell'Ente. La cooptazione o nomina avverrà secondo le disposizioni contenute nel Regolamento interno del Corso di Dottorato.
 - d) Rappresentanti dell'Ente potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei docenti che avranno ad oggetto la didattica del corso e altri argomenti di eventuale interesse;
 - e) In relazione al coordinamento e allo sviluppo del progetto formativo, sarà individuato, oltre al supervisore accademico un co-tutore industriale.



2. Il/la candidato/a ammesso/a al Dottorato di ricerca sopra indicato che risulterà assegnatario/a di tale borsa potrà svolgere l'attività di ricerca presso l'Ente, utilizzandone i laboratori e le attrezzature, oppure essere inviato/a presso laboratori esteri ed altri laboratori, sia pubblici sia privati, in conformità con il programma di sviluppo delle ricerche. Al suo interno, inoltre, sarà individuato un co-tutor che possa collaborare con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando/dalla dottoranda.

ART. 3 - Proprietà intellettuale dei risultati di ricerca e pubblicazioni.

1. Definizioni

Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:

- a) per “Informazioni Confidenziali” si intende qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all'altra nell'ambito Programma di Ricerca. Per “Informazioni Confidenziali” si intende, altresì, i risultati generati dall'attività di ricerca oggetto della Convenzione, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Sideground e nei Risultati.
- b) per “Background” si intende tutte le Informazioni Confidenziali o meno, compresi i brevetti, i programmi per elaboratore, le opere del disegno industriale, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con la Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessario allo svolgimento del Programma di Ricerca;
- c) per “Risultati” si intende tutti i risultati, incluse le Informazioni Confidenziali o meno, generati dall'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi Risultati comprendono il diritto d'autore, i diritti di proprietà industriale (ossia domande di brevetto, modelli di utilità, brevetti, le opere del disegno industriale, etc.), i programmi per elaboratore, il know-how e ogni altra privativa industriale legata a detti Risultati;
- d) per “Sideground” si intende i Risultati, brevettabili o meno, che costituiscono un risultato collaterale ed indiretto delle attività oggetto della presente Convenzione, non voluto direttamente come risultato ma comunque utile per le altre attività delle Parti non attinenti al Programma di Ricerca.

2. Background e Risultati

- a) Il Background rimane di proprietà della Parte che lo ha messo a disposizione per lo svolgimento delle attività del Programma di Ricerca e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale utilizzazione da parte dell'altra Parte. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente Convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background. Tuttavia rimane inteso che le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzare i rispettivi Background nell'ambito del Programma di Ricerca oggetto della presente Convenzione e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della presente Convenzione, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.



- b) L'Università si impegna a dare pronta comunicazione all'Ente del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà Industriale e intellettuale, entro 30 (trenta) giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.
- c) I diritti di proprietà industriale/intellettuale dei Risultati derivanti dalle attività realizzate dal/la dottorando/a nell'ambito della presente Convenzione spettano al/alla dottorando/a fruitore/fruitrice della borsa nel rispetto dei Regolamenti dell'Università. È fatto comunque salvo il regime di contitolarità in caso di apporto del personale del personale delle altre Parti al raggiungimento dei suddetti Risultati.
- d) In ogni caso, è garantito il diritto degli autori/inventori autrici/inventrici ad essere citati/e in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa intellettuale/industriale.
- e) La titolarità del Sideground, generato nell'ambito delle attività del Programma di Ricerca dal personale afferente ad una Parte, è della Parte a cui afferisce detto personale. È fatto salvo il diritto alla contitolarità di detto Sideground qualora congiuntamente generato.
- f) Ai fini delle proprie attività istituzionali di ricerca e didattica, Ente e Università potranno liberamente utilizzare i Risultati ed il Sideground, se congiuntamente generato, realizzati nell'ambito del Programma di Ricerca. È fatto salvo l'obbligo di riservatezza di cui al successivo Articolo 9 (Confidenzialità).

3. Pubblicazioni e Divulgazione

- a) Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dal/la dottorando/a che usufruisce della borsa finanziata dalla presente Convenzione e derivate dall'attività svolta nell'ambito del ciclo di dottorato, oltre a indicare l'afferenza al Dottorato dell'Università, dovranno citare il sostegno all'attività di ricerca da parte dei Finanziatori.
- b) La tesi di Dottorato, così come ogni altro lavoro proposto per la stampa e derivante dalla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione dell'Ente, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, al fine di permettere loro di verificare che tali documenti non contengano informazioni riservate non divulgabili di proprietà dei Finanziatori e consentire, in tal caso, di apportare le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra il Dottorando, il tutor dell'Università e dell'Ente.
- c) Resta inteso che nessun tipo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bozze, sommari di articoli o di interventi/poster a convegni) sarà permesso senza una preventiva autorizzazione scritta da parte dei Finanziatori, che non sarà immotivatamente rifiutata. In mancanza di risposta, entro 30 giorni, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora la



pubblicazione, o parte di essa, non sia autorizzata per poter dar seguito alle procedure di tutela dei Risultati contenuti nella pubblicazione stessa, le Parti si impegnano a procedere al deposito/registrazione del diritto di proprietà intellettuale/industriale entro i successivi 90 (novanta) giorni.

- d) Resta in ogni caso fermo che tutte le procedure previste nel presente articolo devono comunque garantire al/la dottorando/a la discussione della tesi di dottorato nei tempi previsti e la pubblicazione dei propri lavori, assicurandone il valore scientifico e il significato intrinseco.

4. Utilizzo dei Risultati

I Risultati delle attività realizzate dal/la assegnatario/a della borsa di cui alla presente Convenzione potranno essere utilizzati commercialmente previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti formalizzeranno, con successivo separato atto, la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione e sfruttamento economico dei singoli diritti di proprietà intellettuale/industriale, nonché i corrispettivi per l'eventuale cessione o concessione di licenza d'uso, sulla base degli accordi di cui alla presente Convenzione e dei Regolamenti interni dell'Università.

5. Manleva

In merito all'esecuzione delle attività del Programma di Ricerca della presente Convenzione e ad ogni informazione, conoscenza tecnica protetta o meno, domanda di brevetto o brevetto, know-how, privativa di Proprietà Intellettuale/Industriale di proprietà, generata da una Parte precedentemente all'inizio dell'attività di ricerca o concepita come conseguenza della stessa attività del Programma di Ricerca, nessuna garanzia o manleva di alcun tipo, esplicita o implicita, è data all'altra Parte per quanto riguarda la mancata violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terze parti.

ART. 4 – Sicurezza sul lavoro

L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.

L'Ente provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantisce la sicurezza dei propri locali e laboratori.

ART. 5 – Durata

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dall'Anno Accademico di inizio del corso.

ART. 6 -Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, qualsiasi controversia sarà risolta dal Foro di Roma.



ART. 7 -Firma Digitale

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ed è sottoposto a registrazione gratuita ai sensi degli articoli 3 e 55, comma 2 del Decreto Legislativo numero 346/1990, in quanto relativo a trasferimenti previsti dalle richiamate norme finalizzati a sostenere l'attività istituzionale di ricerca. La registrazione viene effettuata dalla parte che ne abbia interesse.

Roma li,

**Università degli Studi di Roma
"TOR VERGATA"
Il Rettore
Prof. Nathan Levialdi Ghiron**

**Il Rappresentante Legale
"ISIME"
Prof. Umberto Longo**